

La presente deliberazione viene affissa il 17 MAG. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 245 del 04 MAG. 2010

Oggetto: G.d.P. di Vitulano- Ricorso – Meridionale Service snc c/ - Provincia di Benevento -  
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### LA GIUNTA

**Premesso** che in data 22/07/09 veniva notificato a questa Amministrazione ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot. 1985 del 23/5/09 promosso da Meridional Service snc c/ Provincia di Benevento dinanzi al G.d.P. di Vitulano;

**Con** determina n.293/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot. 1985 del 23/5/09 promosso da Meridional Service snc c/ Provincia di Benevento dinanzi al G.d.P. di Vitulano e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 293/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazzazera)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 293/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot. 1985 del 23/5/09 promosso da Meridional Service snc c/ Provincia di Benevento dinanzi al G.d.P. di Vitulano;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Uccelletti)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ing. Anello Cimitile)

N. 342 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 17 MAG. 2010

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 MAG 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 07 GIU. 2010  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 MAG. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, il 07 GIU. 2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per  
2 SETTORE AA.UU.  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione

il <u>15/10</u>	prot. n. _____
il <u>11.5.10</u>	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

*Conf. Capigruppo*

DEL GIUDICE DI PACE



POLIZIA  
N. 4738  
22  
BENEVENTO

22/06  
101

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITULANO

TRON  
P.P.P.  
P.P.P.  
P.P.P.

**R.G. n° 579A/09**

Biglietto di Cancelleria

Causa civile vertente tra: MERIDIONAL SERVICE di Iuliano e Gigante S.n.c.

Contro: PROVINCIA BENEVENTO – CORPO POLIZIA PROVINCIALE  
in persona del suo L.R. p.t.

Il sottoscritto Cancelliere

**COMUNICA**

Che il Giudice di Pace dott.ssa ANTONELLA PULCINO in data 02 luglio 2009 ha depositato in Cancelleria quanto segue

VEDI DECRETO ALLEGATO.

**Si notifici a:**

- 1) MERIDIONL SERVICE di Iuliano e Gigante in persona dl suo L.R. p.t.  
DOM.TA C/O AVV. TI PELLINO - IMBIMBO  
VIA SANTA MARIA, 32  
82030 VENTICANO (AV)
- 2) PROVINCIA DI BENEVENTO – CORPO POLIZIA PROVINCIALE  
in persona del suo L.R. p.t.

VITULANO, 02 luglio 2009

IL CANCELLIERE B/3  
dott.ssa Gabriella Del Gais

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI VITULANO

RG 579/A/2009

Proc. 1451/09

DECRETO

Il Giudice di Pace dott. Antonella Pulcino

letto il ricorso che segue con l'allegato provvedimento opposto;

depositato/pervenuto in data 26/06/2009;

atteso che appare tempestivamente proposto;

visto l'art.23 c.s. legge 689/81;

FISSA

l'udienza per la comparizione delle parti davanti a se per il giorno 15/12/09 ore 9,00,

ORDINA

all'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella Cancelleria di questo Giudice almeno **DIECI** giorni prima dell'udienza come sopra fissata gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione od alla notifica della violazione.

Concorrendo gravi motivi, alla luce di quanto esposto dal ricorrente ex art.22 Lex.689/81

DISPONE

la sospensione del provvedimento impugnato.

Manda alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto a:

1) LUCI ANNA IRBIRBO e SAVERINO PELLINO, VIA S. MARIA, 32 - VENTICANO (A)

2) PROVINCIA di BENEVENTO - CORPO POLIZIA PROVINCIALE - IN PERSONA C.R. P.T.

3) \_\_\_\_\_

Vitulano, 2/7/2009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
VITULANO (BN)

02 LUG. 2009

Depositato il .....



IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature of the clerk]*

Il Giudice di Pace.

Dott. Antonella Pulcino

*[Handwritten signature of Antonella Pulcino]*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN VITULANO

Ricorso ex art. 22 L. 689/1981

per la **Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc**, p. iva  
00946910627, in persona della legale rappresentante p.t. ovvero la sig.ra

**Iuliano Angela** nata a Benevento il 22.02.1974 ed ivi residente in C.da  
San Vitale rappresentata e difesa dall'avv. Saverino Pellino nonché dall'avv.

Anna Imbimbo ed elett.te domiciliati in Venticano (AV) (facente parte del  
circondario del Tribunale di Benevento) alla via S. Maria n. 32, giusta pro-  
cura a margine del presente atto

**Ricorrente,**

**AVVERSO**

L'ordinanza - ingiunzione di pagamento del 23.05.2009 contrassegnata con  
n. prot. 1985 ed elevata dalla Provincia di Benevento - Corpo di Polizia  
Provinciale - ivi domiciliata al Viale Martiri d'Ungheria n. 19.

**PREMESSO**

- 1) che in data **29.05.2009** e successivamente in data **06.06.2009**, la Pro-  
vincia di Benevento ingiungeva alla Meridional Service di Iuliano e Gigan-  
te Snc, il pagamento di euro **9.305,60** aumentato del 50% sull'iniziale im-  
porto di euro 6.213,00;
- 2) che tale ordinanza - ingiunzione era emanata successivamente alle dedu-  
zioni ex art. 18 della Legge 689/1981, presentate dalla ricorrente alla Pro-

PROCURA  
SPECIALE

Avv. Saverino Pellino  
Avv. ANNA IMBIMBO  
Vi nomino e costitu-  
mio procuratore e defer-  
re in ogni grado e stato  
presente procedime-  
con facoltà di chiamare  
causa e garanzia, di p-  
porre domande riconv-  
zionali, querela di fal-  
atti inerenti, consequent-  
successivi, compreso  
processo di esecuzione  
l'eventuale giudizio di c-  
posizione.

Vi conferisco ogni p-  
ampia facoltà ed in par-  
colare quelle di farvi sos-  
tuire, conciliare, transig-  
re, quietanzare e rinunzi-  
re. Il tutto senza ulterio-  
ratifica ed eleggo domicili-  
nel Vostro studio in Vent-  
cano alla via S. Mari-  
n.32.

CONSENSO ALLA  
PRIVACY

Al contempo, Vi autorizzo  
altresi al trattamento de-  
miei dati personali e sensi-  
bili entro i limiti e seconde  
gli obblighi derivanti da  
D. lgs. 183/ '03. Dichiaro  
di aver preso visione  
dell'informativa sulla  
privacy.

Ho tutto per rato e conva-  
lidato

AREA DI SERVIZIO ESSO  
MERIDIONAL SERVICE SNC

C.da Torrecusano  
82030 TORRECUSO (BN)  
Partita IVA 00 946 910 627

Wiers Segels  
È autentica

Anna Imbimbo  
Pellino

Avv. Saverino Pellino

Studio Legale

vincia di Benevento relativamente alla contestazione mossa in data **15.12.2008** dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Benevento- Nucleo Mobile, e relativa alla **presunta violazione dell'art. 190 del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152;**

3) che, precisamente, la suddetta Guardia di Finanza contestava alla Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc, la irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti inerente **sia i rifiuti classificati come non pericolosi** (rilievo sub. B1) sia quelli classificati **come pericolosi** (rilievo sub. B2). A ciò si aggiunga che a seguito delle sollevate contestazioni, venivano irrogate le seguenti sanzioni: euro 2080,00 rispetto all'ipotesi sub. B1 ed euro 4.133,00 rispetto all'ipotesi sub. B2 **e quindi per un totale di euro 6.213,00.**

4) che ritenendo sussistere validi motivi di **FATTO E DIRITTO** perché l'ordinanza - ingiunzione *de quo* possa essere annullata, la ricorrente propone la presente opposizione per i seguenti motivi:

A) **Preliminarmente**, si eccepisce la **nullità dell'impugnato verbale di contestazione per assoluta indeterminatezza del suo oggetto ovvero della formalizzata contestazione** e quindi per **espresa violazione di legge.**

Di fatto nell'impugnato verbale non vi è alcuna descrizione delle irregolarità commesse dalla ditta ricorrente nel tenere i registri di carico e scarico. Di fatto, i verbalizzanti hanno **genericamente** contestano alla opponente, la **violazione dell'art. 190 del D. lgs del 3 aprile 2006** ovvero la irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti ma non hanno dato alcuna indicazione della tipologia dei vizi effettivamente riscontrati nel caso di specie. Certamente, per stessa ammissione degli agenti estensori, è



# Avv. Saverino Pellino

Studio Legale

stato riscontrato che la Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc, era in possesso dell'intera documentazione richiesta per legge, e della cui esistenza, quindi, non vi è alcun dubbio. **Ad onore del vero** si riporta che a pag. 2 nel paragrafo A1 denominato "Controlli formali" **Ipse dixit** : << Sono stati eseguiti i seguenti sommari riscontri sui predetti documenti "ovvero registro di carico e scarico rifiuti, contratto di conferimento dei rifiuti stipulato con la Ecologica srl, formulari di identificazione dei rifiuti relativi ai conferimenti effettuati negli anni 2007 - 2008 e MUD relativi agli anni 2005-2006-2007 -": rispondenza e concordanza tra produzione, smaltimento, tempi e modalità di registrazione. **A questo punto ci si chiede dove è stata riscontrata la irregolare tenuta dei registri?!** Ma a ben vedere, la predetta Meridional Service -pag. 2!- ha anche dimostrato di essere stata ancor più scrupolosa stipulando con la Nat srl - società di servizi convenzionata con l'associazione confartigianato di Benevento - un contratto di affidamento del servizio di consulenza ambientale delegando alla stessa l'incarico di tenere i suoi registri di carico e scarico dei rifiuti e detenendo per sé la sola, prevista, copia. Or dunque si eccepisce un evidente **difetto di legittimazione passiva** poiché se contestazione doveva esserci per la mancata tenuta dei registri la stessa doveva essere mossa nei confronti della predetta Nat srl.

Nel verbale di contestazione, a pagina 2 par. A. 2 "**Controlli sostanziali**" al punto 1.1. è riportato che :<< *Nei suddetti luoghi sono state rilevate le seguenti tipologie e quantità di rifiuti: 1.1 piazzale esterno; 1.1.1. pneumatici di varie misure, per una volumetria di m.c. 150 circa.>>. Or dunque, se era intenzione degli agenti accertatori porre in evidenza l'esistenza di volumetrie non consentite, gli stessi avrebbero dovuto contestare esatta-*

Avv. Saverino Pellino

Studio Legale

mente questo indicando gli articoli di legge presunti violati (*si veda quanto contenuto nell'art. 183 del D. lgs del 3 aprile 2006 – Deposito Temporaneo-*) ma non l'art. 190 del D.lgs del 3 aprile 2006 n. 152 che riguarda tutt'altro.

Quanto dedotto non è stato effettuato dagli agenti che, viceversa, sono andati ben oltre desumendo addirittura l'applicazione di due distinte sanzioni pur sapendo che la contestazione era una e la sanzione da applicare non poteva non essere che una per la presenza di un'unica tipologia di rifiuti: **si parla solo di pneumatici!**

Ad onor del vero, si pone in evidenza che nella sezione dedicata ai cd. "**Rilievi**" - pag. 3 - si legge che in caso di "Irregolare tenuta dei registri", per i rifiuti definiti "**non pericolosi**" (rilievo sub. B1) ex art. 258 c.3 del D. Lgs. Del 3 aprile 2006 n.152, vada applicata una sanzione di euro 1040,00 mentre per i rifiuti considerati "**pericolosi**" (rilievo sub. B2) e per lo stesso articolo, la sanzione da applicare è pari ad euro 4.133,00. Ma come si è premesso, la contestazione attiene esclusivamente ad un tipo di rifiuti; si tratta di pneumatici che a prescindere dalla loro qualificazione ovverosia come pericolosi meno, non possono essere fonte di una irregolarità che legittima l'applicazione di diverse sanzioni che intanto sono state distintamente previste dal legislatore perché cettivamente esistono rifiuti aventi un diverso impatto di natura ambientale. Per quanto esposto, null'altro va aggiunto a livello fattuale.

#### **B) Nullità e/o inesistenza dell'impugnato verbale.**

*Ictu Oculi*, appare evidente lo stato patologico dell'impugnato atto amministrativo per i motivi lamentati deve essere considerato nullo se non addirittura inesistente. bene, la suddetta inesistenza viene a configurarsi allorquando l'atto amministrativo

Avv. Saverino Pellino

Studio Legale

manca degli elementi essenziali considerandolo nella sua realtà obiettiva e nella statuizione in esso contenuta. L'inesistenza finisce col riguardare l'oggetto dell'atto (Sandulli) allorché lo stesso sia indeterminato o indeterminabile ovvero non è idoneo, fisicamente o giuridicamente, agli effetti che il provvedimento mira a produrre. Ma quand'anche non si ritenesse l'atto impugnato patologicamente inesistente non si può certo dubitare sulla sua nullità per un'ipotesi di evidente **eccesso di potere** sia per **travisamento ed erronea valutazione dei fatti** sia per una evidente **contraddittorietà tra più atti**. Gli agenti accertatori hanno desunto sussistere la irregolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non perché quest'ultimi fossero effettivamente non tenuti o confusamente tenuti ma semplicemente perché essi non sono stati in grado di dare un'esatta qualificazione giuridica alle loro contestazioni. Ma è evidente che il diritto è forma ed ha bisogno di certezza per la sua affermazione *super partes*.

Tutto ciò premesso, la sig.ra la sig.ra **Iuliano Angela**, nella qualità di legale rappresentante della **Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc**, chiede che preliminarmente venga disposta la sospensione dell'ordinanza – ingiunzione emessa dalla Provincia di Benevento (il *fumus boni Juris* emerge dai motivi del ricorso ed il danno grave è in *re ipsa*, considerando la entità della sanzione rispetto all'infrazione presunta) e il conseguente annullamento ~~con l'emissione~~ dell'ordinanza ~~motivata di archiviazione~~.

**In via istruttoria**, si chiede di voler disporre **interrogatorio formale** del **presidente p.t. della Provincia di Benevento**, sui seguenti capi: **1.** << Vero è che in data **15.12.2008**, presso la Meridional Service di Iuliano e Gigante Snc, gli unici rifiuti individuati dagli agenti accertatori erano degli pneumatici?>>; **2.** << Vero è che i militari della Guardia di Finanza elevavano due sanzioni, una per rifiuti

# Avv. Saverino Pellino

Studio Legale

*pericolosi e una per quelli non pericolosi, nonostante siano stati rinvenuti solo pneumatici?>>; 3. : << Vero è che la maggior parte dei suddetti pneumatici erano destinati alla ricostruzione e quindi non soggetti alla distruzione?>> 4: << Vero è che i pneumatici destinati alla ricostruzione non possono essere definiti come rifiuti?>> 5: << Vero è che i pneumatici vanno qualificati solo ed esclusivamente come rifiuti non pericolosi?>>; 6: << Vero è che gli agenti accertatori non hanno distinto i pneumatici da destinare alla ricostruzione da quelli invece destinati allo smaltimento?>>; 7 :<< Vero è che i registri di carico e scarico risultavano regolarmente tenuti?>>. Sugli stessi capitoli di prova si chiede ammettersi prova testimoniale indicando a teste il sig. **Gigante Giuseppe** residente in Torrecuso (BN) alla contrada Torre Palazzo.*

Si allegano i seguenti documenti.

Allega:

1. ordinanza ingiunzione di pagamento con allegata busta notificata in data 29.05.2009, in originale;
2. copia comunicazione ex art. 68 del DPR 287/1992 notificata in data 06.06.2009;
3. scritti difensivi ex art. 18 della Legge 689/1981;
4. copia verbale di accertamento e contestazione del 15.12.2008 elevato dalla Guardia di Finanza compagnia di Benevento;
5. copia verbale di audizione del 20.02.2009;
6. copia contratto di affidamento del servizio di consulenza ambientale alla Nat srl

Venticano, lì 23.06.2009

Avv. Saverino Pellino



Avv. Anna Imbimbo



26/06/09

